



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELRIO, MALPEZZI, NICITA, PARRINI e MARTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2022

Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di potenziamento dell’assegno unico e universale per i figli a carico

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, rappresenta una riforma storica, di cui si è cominciato a parlare nella XVII legislatura e che è stata portata avanti con forza e con convinzione nella XVIII legislatura, (*in primis* con i disegni di legge a firma del senatore Tommaso Nannicini e dell'onorevole Graziano Delrio, presentati contestualmente il 4 giugno 2018 al Senato e alla Camera dei deputati).

Questo provvedimento ha introdotto finalmente una misura universalistica e progressiva a tutela e a sostegno della natalità, della genitorialità e della famiglia, con particolare attenzione alle famiglie numerose e ai disabili.

Una misura universalistica è una misura che riguarda tutte le famiglie, senza alcuna esclusione. Alle famiglie già beneficiarie di risorse si sono aggiunte finalmente quelle che erano escluse da ogni tipo di beneficio o ne erano destinatarie in modo residuale.

Ciò significa che i destinatari dell'assegno sono le famiglie in quanto tali, non più gli individui per la tipologia di lavoro che svolgono e per il tipo di contratto che hanno.

Il presente provvedimento ha rappresentato l'inizio di un nuovo percorso, di un cambio di impostazione nella gestione delle politiche per la famiglia, di un approccio culturale diverso, « europeo », che riconosce, finalmente, la centralità dei figli.

Solo adeguate politiche familiari possono invertire la drammatica tendenza che vede l'Italia tra i Paesi con un tasso di natalità bassissimo. Natalità significa sviluppo di un

Paese, non solo quello economico, tenuta del sistema pensionistico, crescita.

Le politiche familiari attuate negli ultimi decenni non sono riuscite, per la loro frammentarietà e mancanza di continuità, a restituire fiducia ai nostri giovani, ai nostri figli. Ed è ormai da troppo tempo che l'Italia si trova in quello che è stato definito un « inverno demografico », aggravato purtroppo da questa terribile pandemia. I numeri sono impietosi: secondo il rapporto ISTAT riguardante « La dinamica demografica durante la pandemia Covid nell'anno 2020 », i decessi ammontano a 746.146 mentre le nascite solo a 404.104, il livello più basso registrato dall'unità d'Italia.

Con questo provvedimento si è data fiducia e sostegno alle famiglie, ai giovani, alle nostre figlie e ai nostri figli grazie a una misura universale, giusta e, *last, but not least*, semplice.

Sì, perché un altro aspetto « rivoluzionario » di questa misura è la sua semplicità: si tratta, infatti, di una misura che ne ha sostituito molte altre che in questi anni si sono accavallate dando luogo a una vera e propria stratificazione normativa. Ed è per superare questa stratificazione che questo provvedimento mira a una profonda riorganizzazione e razionalizzazione delle misure a sostegno dei figli.

Ciò nonostante, come tutte le misure, anche questa è perfezionabile e soprattutto deve essere potenziata al fine di ampliare la platea dei beneficiari e di modificare quelle parti che si sono rivelate troppo stringenti ai fini dell'accesso, come il peso, considerato eccessivo, della componente patrimoniale per il calcolo dell'ISEE. A questo proposito, si ricorda che, nel corso della XVIII legisla-

tura, la 11^a Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, il 29 marzo 2022, in sede di esame del disegno di legge (Atto Senato 2459) recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (c.d. *Family act*), ha approvato un ordine del giorno, sottoscritto dai rappresentanti di tutti i gruppi dell'allora maggioranza al fine di predisporre un tavolo tecnico per verificare una possibile revisione e una diversa combinazione dei parametri del sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) poiché «l'attuale meccanismo di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) presenta diversi limiti, in quanto, fra l'altro, è parametrato sui redditi lordi (con la conseguenza che le famiglie sono tassate due volte) e penalizza in modo eccessivo l'abitazione principale, sebbene essa non rappresenti una fonte di reddito per le medesime famiglie».

Ci sono altre questioni che restano aperte e alcune criticità sollevate dai soggetti auditi nel corso dell'esame della legge delega e rese sotto forma di osservazioni nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari nell'espressione dei pareri sullo schema di decreto legislativo, frutto di un lavoro lungo e prezioso di cui si tiene conto nella stesura del presente disegno di legge.

Le modifiche più rilevanti previste dal presente disegno di legge sono il potenziamento dell'assegno, il rafforzamento delle clausole di salvaguardia e la revisione del peso della prima casa nel calcolo dell'ISEE ai fini dell'attribuzione dell'assegno.

In particolare, l'articolo prevede:

a) per ciascun figlio minorenni, l'innalzamento da 15.000 euro a 20.000 euro e da 40.000 a 45.000 dei livelli di ISEE necessari ai fini dell'attribuzione e della determinazione dell'assegno, nonché l'aumento dell'importo della misura piena dell'assegno da 175 euro a 250 euro;

b) per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, l'innalzamento da 15.000 euro a 20.000 euro e da 40.000 a 45.000 dei livelli di ISEE necessari ai fini dell'attribuzione e della determinazione dell'assegno, nonché l'aumento dell'importo della misura piena dell'assegno da 85 euro a 100 euro;

c) per ciascun figlio successivo al secondo, l'innalzamento da 15.000 euro a 20.000 euro e da 40.000 a 45.000 dei livelli di ISEE necessari ai fini dell'attribuzione e della determinazione dell'assegno, nonché l'aumento della maggiorazione dell'importo della misura piena dell'assegno da 85 euro a 100 euro;

d) per ciascun figlio con disabilità, il venire meno della distinzione tra figli disabili minorenni e maggiorenni, anche di età pari o superiore ai 21 anni, ai fini della quantificazione della maggiorazione, nonché un aumento della stessa;

e) l'aumento da 25.000 a 30.000 euro del tetto dell'ISEE necessario ai fini di una maggiorazione e l'estensione della copertura integrale da un anno a tre anni;

f) la proroga all'anno 2023 dell'attribuzione dell'incremento della suddetta maggiorazione nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità;

g) la previsione che, ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare per l'attribuzione dell'assegno, il valore della casa di abitazione per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, non rilevi ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare sino alla soglia di 81.000 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il peso del costo degli affitti nel calcolo dell'ISEE è ridotto nella medesima proporzione;

h) la possibilità di cumulare il cosiddetto *bonus* disabili – previsto nella legge

30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), e definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2021, n. 285, la cui prestazione viene riconosciuta per il triennio 2021-2023 con un importo di 150 euro fino a un massimo di 500 euro mensili – con l’assegno unico e universale;

i) il chiarimento, richiesto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che i benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali non siano computati ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento dell’assegno unico e universale;

l) la precisazione che, nei casi di affidamento condiviso con la previsione di col-

locamento esclusivo o prevalente presso uno dei genitori, cui siano stati precedentemente riconosciuti assegni familiari, nonché nei casi in cui sia stata prevista la corrispondenza di un assegno in favore del genitore collocatario per il mantenimento dei figli minori, figli disabili, nonché maggiorenni economicamente non sufficienti, l’assegno sia assegnato direttamente al genitore collocatario;

m) la previsione che, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, l’erogazione dell’importo direttamente al secondo percettore di reddito;

n) la previsione che dell’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale facciano parte anche due rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di potenziamento dell'assegno unico e universale)

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Ai fini del presente decreto, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si applica prevedendo che il valore della casa di abitazione per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, non rilevi ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare sino alla soglia di 81.000 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il peso del costo degli affitti nel calcolo dell'ISEE è ridotto nella medesima proporzione. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « , limitatamente all'anno 2022 » sono soppresse e le parole: « 175 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 250 euro », al secondo periodo le parole: « 15.000 euro »

sono sostituite dalle seguenti: « 20.000 euro » e ai periodi terzo e quarto le parole: « 40.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 45.000 euro »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « 85 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100 euro », al secondo periodo le parole: « 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 20.000 euro » e ai periodi terzo e quarto le parole: « 40.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 45.000 euro »;

3) al comma 3, primo periodo, le parole: « 85 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100 euro », al secondo periodo le parole: « 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 20.000 euro » e ai periodi terzo e quarto le parole: « 40.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 45.000 euro »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per ciascun figlio con disabilità è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità, come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3, pari a 125 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 115 euro mensili in caso di disabilità grave e a 105 euro mensili in caso di disabilità media »;

5) i commi 5 e 6 sono abrogati;

6) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Per ciascun figlio con disabilità il contributo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è cumulabile con l'assegno »;

7) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale importo è erogato al secondo percettore di reddito »;

c) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « per le prime tre annualità, » sono soppresse;

2) al comma 2, lettera *a*), le parole: « 25.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 35.000 euro »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, negli anni 2023 e 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025 »;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per un importo pari a due terzi a decorrere dal 1° marzo 2025 e per un importo pari a un terzo nell'anno 2026 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2027 »;

5) al comma 9-*bis*, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022 e 2023 »;

d) all'articolo 6, comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Nei casi di affidamento condiviso con la previsione di collocamento esclusivo o prevalente presso uno dei genitori, cui siano stati precedentemente riconosciuti assegni familiari, nonché nei casi in cui sia stata prevista la corrispondenza di un assegno in favore del genitore collocatario per il mantenimento dei figli minori, figli disabili, nonché maggiorenni economicamente non sufficienti, l'assegno è assegnato direttamente al genitore collocatario »;

e) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I benefici in denaro a favore dei figli a carico, erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, non sono computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno »;

f) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: « un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » sono inserite le seguenti: « , due rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 635 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 635 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,4 miliardi di euro ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e quanto a 1,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.